REGOLAMENTO (CEE) N. 2741/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3503 00 10 originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [1], prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per i prodotti del codice NC 3503 00 10 originari del Pakistan il massimale individuale è fissato a 772 000 ECU ; che in data 21 giugno 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 9 ottobre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Pakistan :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0430	3503 00 10	Gelatine e loro derivati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.